

Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

dipartimento dei trasporti terrestri

UNITA' DI GESTIONE A.P.C. A.P.C. 5 - Prot.n. 1330 AG/3 Roma, 23 APR 2003

- A tutti gli Uffici Territoriali
- Al Ministero Interno
- All'AISCAT
- All'ANAS

e p.c.

- Al Comitato Centrale Albu
- Alla CONFETRA
- A tutte le Associazioni di categoria LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni relative all'art. 2 comma 3 del D.M. 17.12.2002.

In relazione ai quesiti pervenuti a questa sede in merito all'applicazione del Decreto in oggetto, recante "Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati per l'anno 2003" ai viaggi ricompresi nei trasporti intermodali, si fomiscono i seguenti chiarimenti.

L'art. 2, comma 2, del predetto decreto prevede che, per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di due ore e, per quelli diretti in Sardegna, di quattro ore.

Il comma 3 dello stesso articolo estende la predetta anticipazione di quattro ore per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale ed ai terminals intermodali, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero.

Tenuto conto del combinato disposto dei due commi sopra citati, si precisa che l'anticipazione di quattro ore del termine del divieto di circolazione per i veicoli diretti agli interporti di illevanza nazionale si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate, tramite gli stessi interporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi che siano diretti agli interporti per essere caricati sul treno ("strada viaggiante"). In entrambe le ipotesi i veicoli devono essere muniti dell'ordine di spedizione attestante che l'unità di carico o l'intero complesso veicolare è diretto all'estero tramite ferrovia.

IL CAPO DIPARTIMENTO (Ing. Amedea FUMERO)